



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUTTI, CARUSO, ZANOLETTI, GALLONE,
PALMIZIO, PICCIONI, GERMONTANI, Giancarlo SERAFINI,
DE ECCHER e COMPAGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2009

Modifica all'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Con sentenza n. 4838 del 31 luglio 2009, la sezione IV del Consiglio di Stato ha escluso che, accanto ad un diritto del cittadino di prendere visione degli atti di un piano di governo del territorio (PGT) adottato, esista anche un diritto di averne copia.

Con riferimento specifico alla legge della regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, la Corte ha affermato che la ragione per cui la legge 7 agosto 1990, n. 241, ha escluso dall'ambito di applicazione delle norme generali sull'accesso i procedimenti di pianificazione generale, compresi quelli in materia urbanistica, sta nel fatto che, trattandosi di procedimenti con destinatari non determinati e astrattamente illimitati, finalizzati ad incidere su intere collettività, per essi non può ammettersi un diritto di estrazione di copia che rischierebbe, attesa la potenziale moltitudine di richiedenti, di vanificare il correlato e paritario principio costituzionale di buon andamento, nei suoi contenuti precettivi, dell'azione amministrativa di economicità, celerità ed efficacia.

A parte il caso specifico oggetto della decisione del Consiglio di Stato, sta di fatto che in tutta Italia il modello tradizionale di pianificazione territoriale disegnato dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sta evolvendo nel nuovo modello di piano strutturale fatto proprio dalle regioni, senza attendere il nuovo testo unico dell'urbanistica. Si tratta di un modello ben più complesso di quello che lo precede: se il piano regolatore generale era in sostanza composto di relazione generale, tavole e norme tecniche, innumerevoli sono oggi i documenti, le sintesi, le relazioni, le proiezioni, le normative e le stesse tavole di riferimento, spesso correlate tra loro.

Considerando la mole di documentazione che compone i nuovi piani, preceduti da

complesse valutazioni di sostenibilità attraverso la valutazione ambientale strategica (VAS), emerge come sia di fatto impossibile svolgere delle osservazioni se non è ammessa la copia e, soprattutto, si pone la necessità di valutare se non debba considerarsi lesa il diritto alla difesa considerata l'impossibilità di impugnare la delibera di adozione senza avere la possibilità di ottenere copia dei documenti di riferimento.

Ora, se è certamente comprensibile la preoccupazione espressa dal Consiglio di Stato circa i costi, in termini organizzativi e strutturali, conseguenti alla possibilità di una richiesta diffusa di copia cartacea di tale documentazione, è altresì vero che il diritto dei cittadini alla trasparenza e all'accesso può essere esercitato attraverso le nuove tecnologie, dal momento che la stessa documentazione è agli atti delle pubbliche amministrazioni in formato digitale prima che cartaceo.

Il che a dire che l'accesso agli atti di pianificazione territoriale, come in generale a tutti gli atti deliberativi della pubblica amministrazione, può benissimo essere soddisfatto - senza costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione - attraverso la mera implementazione dell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, così che tra i contenuti dei siti internet delle amministrazioni locali siano espressamente ricomprese le delibere di giunta e/o di consiglio ed i loro allegati, nel pieno rispetto del principio della pubblicità degli atti della pubblica amministrazione, corollario del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (articolo 97 della Carta costituzionale).

Il presente disegno di legge reca una modifica aggiuntiva all'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel senso suindicato, senza oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) le delibere emanate dai consigli e dalle giunte comunali, provinciali e regionali, comprensive della documentazione di riferimento».

